

EUROPEO
COMMISSIONE

Bruxelles, 30.3.2020
C (2020) 2051 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Linee guida relative all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori
durante l'epidemia di COVID-19**

IT

IT

Pagina 2

COVID-19

Linee guida relative all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori

La crisi di Covid-19 ha portato all'introduzione di misure senza precedenti in tutta l'UE. Stati membri, compresi i controlli reintrodotti alle loro frontiere interne.

Le linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali¹ hanno stabilito i principi per un integrato approccio alla gestione efficace delle frontiere per proteggere la salute pubblica preservando nel contempo l'integrità del mercato interno. Secondo il paragrafo 23 degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbe consentire e facilitare l'attraversamento dei lavoratori frontalieri, in particolare ma non solo quelli lavorare nel settore sanitario e alimentare e altri servizi essenziali (ad es. assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, personale critico per i servizi pubblici) per garantire una continua attività professionale.

Mentre le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori possono essere giustificate da motivi ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, devono essere necessari, proporzionati e basato su criteri oggettivi e non discriminatori.

Lavoratori frontalieri, operai distaccati² così come i lavoratori stagionali vivono in un paese ma lavorano un altro. Molti di essi sono cruciali per gli Stati membri ospitanti, ad esempio per la salute sistema di assistenza, la fornitura di altri servizi essenziali, compresa la creazione e manutenzione di attrezzature e infrastrutture mediche o garanzia della fornitura di beni. UN approccio coordinato a livello di UE, facilitando il fatto che questi lavoratori possano continuare ad attraversare il frontiere interne, è quindi fondamentale.

A seguito della chiamata del Consiglio europeo³ e della Commissione per affrontare la situazione dell'incrocio lavoratori frontalieri e stagionali che devono poter continuare a svolgere attività essenziali mentre evitando un'ulteriore diffusione del virus e in seguito alle *Linee guida per la gestione delle frontiere misure volte a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali*, in particolare il suo paragrafo 23, gli orientamenti di seguito indicati invitano gli Stati membri ad adottare misure specifiche che assicurano un approccio coordinato a livello dell'UE⁴. Questo riguarda i lavoratori di cui sopra, in particolare quei lavoratori che devono attraversare le frontiere per raggiungere il loro posto di lavoro perché esercitano attività critiche svolgendo attività connesse ai servizi essenziali. Ciò dovrebbe valere anche nei casi in cui i lavoratori di cui sopra utilizzano a Stato membro solo come paese di transito per raggiungere un altro Stato membro. Queste linee guida sono fatte salve le misure specifiche delineate nella *comunicazione sul attuazione delle corsie verdi*⁵ o nelle *Linee guida per facilitare il trasporto aereo delle merci operazioni durante l'epidemia COVID-19*⁶.

Gli Stati membri dovrebbero trattare i lavoratori autonomi che esercitano le professioni essenziali elencate in queste Linee guida allo stesso modo.

Lavoratori che esercitano attività critiche

1. In alcune parti dell'UE, in particolare nelle regioni frontaliere, si esercitano i lavoratori frontalieri occupazioni critiche per le quali è essenziale il movimento senza ostacoli attraverso i confini.

¹ C (2020) 1753 final

² Lavoratori che sono temporaneamente inviati dal loro datore di lavoro situato in uno Stato membro per lavorare in un altro Membro Dichiarare per eseguire un servizio.

³ Paragrafo 4 della dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020.

⁴ Gli orientamenti sull'attuazione della restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l'UE, sul tema

agevolazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e sugli effetti sulla politica dei visti C (2020)

Pagina 3

Le restrizioni introdotte dagli Stati membri in relazione all'attraversamento delle loro frontiere possono portare a ulteriori difficoltà o addirittura ostacolare gli sforzi per combattere la crisi di Covid-19.

2. La libera circolazione continua di tutti i lavoratori che svolgono attività critiche è essenziale, compresi i lavoratori frontalieri e quelli distaccati. Gli Stati membri dovrebbero consentire lavoratori che entrano nel territorio dello Stato membro ospitante e hanno accesso senza ostacoli a il loro posto di lavoro se esercitano in particolare una delle seguenti professioni ⁷:
- professionisti della salute, compresi i professionisti paramedici;
 - operatori di assistenza personale nei servizi sanitari, compresi gli operatori di assistenza per i bambini, persone con disabilità e anziani;
 - scienziati nelle industrie legate alla salute;
 - Lavoratori nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici;
 - Lavoratori coinvolti nella fornitura di merci, in particolare per la catena di approvvigionamento di medicinali, forniture mediche, dispositivi medici e protezione individuale attrezzature, anche nella loro installazione e manutenzione;
 - Professionisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - Tecnici dell'informazione e delle comunicazioni e altri tecnici per manutenzione essenziale dell'attrezzatura;
 - Professionisti dell'ingegneria come tecnici energetici, ingegneri ed elettrici tecnici di ingegneria;
 - persone che lavorano su infrastrutture critiche o altrimenti essenziali;
 - [Professionisti associati alla scienza e all'ingegneria](#) (compresi gli impianti idrici tecnici);
 - lavoratori dei servizi di protezione;
 - Vigili del fuoco / agenti di polizia / guardie carcerarie / guardie di sicurezza / protezione civile Personale;
 - Produzione e trasformazione di alimenti e relativi commerci e manutenzione lavoratori;
 - Operatori di macchine alimentari e relativi prodotti (include la produzione di alimenti operatore);
 - Lavoratori dei trasporti⁸, in particolare:
 - Driver per auto, furgoni e motocicli ⁹, Camionisti e conducenti di autobus (include autisti di autobus e tram) e conducenti di ambulanze, compresi quelli autisti che trasportano assistenza offerta nell'ambito della protezione civile dell'Unione Meccanismo e coloro che trasportano cittadini dell'UE rimpatriati da un altro Stato membro al luogo o all'origine;
 - piloti di linea aerea;
 - macchinisti; ispettori del carro, personale delle officine di manutenzione e il personale dei gestori dell'infrastruttura coinvolto nella gestione del traffico e allocazione della capacità;
 - lavoratori della navigazione marittima e interna;
 - pescatori;
 - Personale delle istituzioni pubbliche, comprese le organizzazioni internazionali, in condizioni critiche funzione.

⁷ Le categorie seguono la classificazione ESCO (abilità europee, competenze, qualifiche e Professioni) che è la classificazione multilingue europea di abilità, competenze, qualifiche e Occupazioni. Vedere <https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a>

⁸ Cfr. Ulteriori orientamenti specifici sugli addetti ai trasporti in C (2020) 1897 final - Comunicazione del

Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ai sensi degli orientamenti per le misure di gestione delle frontiere proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.

⁹ I conducenti di motocicli solo quando trasportano forniture mediche, dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale

Pagina 4

3. La Commissione sollecita gli Stati membri a stabilire specifici oneri senza oneri e rapidi procedure per i valichi di frontiera con un flusso regolare di frontiera e distaccati di lavoratori, verso garantire un passaggio agevole per loro. Questo può essere fatto per esempio e dove appropriato, tramite corsie dedicate alla frontiera per tali lavoratori o con adesivi specifici riconosciuti dagli Stati membri limitrofi per facilitarne l'accesso nel territorio dello Stato membro di arrivo. Lo farà anche la Commissione consultare urgentemente il Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori in ordine identificare le migliori pratiche che possono essere estese a tutti gli Stati membri, che consentono questi lavoratori esercitano le loro occupazioni cruciali senza inutili ostacoli.

Screening sanitario

4. Lo screening sanitario per i lavoratori frontalieri e distaccati deve essere effettuato nello stesso modo condizioni per i cittadini che esercitano le stesse professioni.
5. Lo screening sanitario può essere effettuato prima o dopo il confine, a seconda dell'infrastruttura disponibile, per garantire che il traffico rimanga fluido. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro per effettuare controlli sanitari su un solo lato del confine, al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa. Controlli e screening sanitari non dovrebbero richiedere ai lavoratori di lasciare i veicoli e in linea di principio dovrebbero essere basati misurazione elettronica della temperatura corporea. I controlli di temperatura sui lavoratori dovrebbero normalmente non deve essere eseguito più di tre volte nello stesso giorno. Nel caso in cui il lavoratore ha la febbre e le autorità di frontiera ritengono che non dovrebbe esserlo continuare il viaggio, il lavoratore dovrebbe avere accesso alle cure sanitarie appropriate sotto le stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro di arrivo. Il le informazioni su questa persona dovrebbero essere condivise con lo Stato membro vicino ha riguardato.
6. Per i lavoratori dei trasporti di cui al paragrafo 19 della *comunicazione sul attuazione delle corsie verdi*, le misure specifiche di screening sanitario cui si fa riferimento in tali Linee guida si applicano.

Altri lavoratori

7. Gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori frontalieri e distaccati di continuare ad attraversare il loro confina con il luogo di lavoro se è ancora consentito il lavoro nel settore interessato nell'ospitante Stato membro.
8. In situazioni che potrebbero comportare un cambiamento nello Stato membro di assicurazione del lavoratore¹⁰, Gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004¹¹ al fine di mantenere la sicurezza sociale copertura invariata per il lavoratore interessato. Per richiedere tale eccezione, il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro la cui legislazione il lavoratore richieste di essere soggetti a.

Lavoratori stagionali

9. Alcuni settori dell'economia, in particolare il settore agricolo, fanno molto affidamento diversi Stati membri con lavoratori stagionali di altri Stati membri. In modo da rispondere alle carenze di manodopera in questi settori a causa della crisi, Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sulle loro diverse esigenze, ad esempio tramite stabilito

¹⁰ In caso di pluriattività in due Stati membri, dove un lavoratore frontaliere che attualmente lavora in entrambi i paesi Stato membro di arrivo e Stato membro di residenza ed è assicurato nello Stato membro di lavoro perché la sua attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale, supera la soglia del 25% dell'orario di lavoro a seguito delle misure di confinamento adottate da alcuni Stati membri.

¹¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Pagina 5

canali del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori. È ricordato che in determinate circostanze i lavoratori stagionali in agricoltura svolgono un ruolo critico raccolta, piantare o curare le funzioni. In tale situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare quei lavoratori allo stesso modo dei lavoratori che esercitano attività critica professioni di cui sopra. Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero consentire a tali lavoratori di continuare ad attraversare le proprie frontiere per lavorare se sono ancora consentiti lavori nel settore interessato nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare ai datori di lavoro la necessità di fornire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza.

10. La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche per garantire a passaggio agevole per tali lavoratori e utilizzerà anche il comitato tecnico sul Libera circolazione dei lavoratori per identificare le migliori pratiche che possono essere estese a tutti Stati membri al fine di consentire a questi lavoratori di esercitare la propria attività professionale senza impedimento indebito.